

WEBINAR

LA CONTESA DI PLUTO FRA MINNIE E TOPOLINO: GLI ANIMALI DI AFFEZIONE DELLA FAMIGLIA IN VIA DI SEPARAZIONE

**11 maggio 2022
(Ore 15:00 – 17:00)**

L'Italia è il secondo paese in Europa in quanto a numero di animali domestici per famiglia: vivono nelle famiglie italiane 53,1 animali da compagnia per ogni 100 abitanti ed il trasportino per animali è bene entrato nel novero dei beni di consumo che formano il paniere Istat per l'anno 2022.

Sempre più frequentemente la sorte dell'animale domestico è tema di contesa delle coppie in via di separazione.

Il convegno, analizzate la disciplina delle sorti degli animali nella storia del diritto, intende approfondire il tema dell'"affidamento" degli animali domestici di affezione delle coppie in via di separazione, sotto il profilo del diritto dei proprietari e dell'animale medesimo.

L'ANIMALE D'AFFEZIONE NELLA FAMIGLIA NELLA DISCIPLINA DELLA SEPARAZIONE, DIVORZIO E CESSATA CONVIVENZA

Avv. Cinzia Calabrese
Milano, 11 maggio 2022



GLI ANIMALI DA COMPAGNIA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO


Da recenti indagini è emerso che circa il 55% della popolazione residente in Italia possiede un animale da compagnia. Quasi una famiglia su due in Italia vive con un animale domestico. Conseguentemente sempre più diffusi sono i casi nei quali cani, gatti e altri animali di affezione, considerati veri e propri membri della famiglia, diventano oggetto del contendere in procedimenti di separazione.

Ne è derivata una fioritura della **letteratura giuridica sui diritti degli animali, da tutelare anche nell'ambito delle vicende della disgregazione familiare, ed un'evoluzione legislativa e giurisprudenziale.**

GLI ANIMALI DA COMPAGNIA NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Conv. Strasburgo, 13 novembre 1986, ratificata in Italia con Legge 4 novembre 2010, n. 201.

«l'uomo ha l'obbligo morale di **rispettare tutte le creature viventi**» e «in considerazione dei particolari **vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia**» si afferma «**l'importanza degli animali da compagnia** a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e, dunque, il loro valore per la società»




GLI ANIMALI DA COMPAGNIA NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Trattato di Lisbona


Articolo 13

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, ***l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti***, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.



GLI ANIMALI DA COMPAGNIA NELLA GIURISPRUDENZA

Il **Tribunale di Milano** (13.03.2013) ha osservato, che *“nell’attuale ordinamento – anche in conseguenza dell’entrata in vigore della Legge 4.11.2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, **il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia [...] Non essendo l’animale una ‘cosa’ , bensì un essere senziente»***



QUANDO LA COPPIA SI SEPARA, CHE FINE FANNO GLI ANIMALI DOMESTICI?

E' noto che gli animali entrano a fare parte della famiglia, che con loro le persone instaurano spesso un legame affettivo profondo e alquanto significativo e che, quando il nucleo familiare si spacca a seguito della crisi relazionale dei componenti, durante la separazione è frequente che **l'animale, al pari dei figli, diventi oggetto di contesa tra i litiganti.**

QUANDO LA COPPIA SI SEPARA, CHE FINE FANNO GLI ANIMALI DOMESTICI?

In assenza di una normativa *ad hoc* che disciplini la regolamentazione dell'animale domestico nel contesto separativo, quando la coppia non riesce ad accordarsi, **il Tribunale può decidere in ordine all'affidamento, tempi di permanenza presso l'uno e/o l'altro, alla suddivisione delle spese da sostenere nell'interesse dell'animale?**

GLI ANIMALI DA COMPAGNIA NELLA SEPARAZIONE : TANTI PROGETTI, NESSUNA LEGGE

Disegno di legge n. 1392/2011: «Disposizioni per la tutela degli animali»

Art. 533 bis c.c.: **Gli animali sono essere senzienti**

Le novità: un nuovo art. 533 ter c.c., rubricato «**Affidamento degli animali in caso di separazione di coniugi**»

«Per gli animali familiari, in caso di separazione di coniugi, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o comunione dei beni e da quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi e la prole, e acquisito, se necessario, il parere degli esperti di comportamento animale, **ne attribuisce l'affido esclusivo o condiviso alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore inerente il profilo della protezione degli animali.** Il tribunale ordinario è competente a decidere, ai sensi del primo comma, in merito anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.»

GLI ANIMALI DA COMPAGNIA NELLA SEPARAZIONE : TANTI PROGETTI, NESSUNA LEGGE

Disegno di legge n. 795/2013: Introduzione dell'articolo 155-septies del codice civile, concernente l'affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi

Premessa: La presente proposta di legge interviene proprio per **sanare il vuoto normativo** relativo **all'affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi** e mira principalmente a tutelare gli animali e il loro benessere, in quanto anche loro, riconosciuti esseri senzienti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), **possono risentire della separazione familiare e dell'eventuale allontanamento dalla casa adibita ad uso familiare.**

GLI ANIMALI DA COMPAGNIA NELLA SEPARAZIONE : TANTI PROGETTI, NESSUNA LEGGE

Disegno di legge n. 795/2013: «Affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi»

Le novità: « **ART. 155-septies.** In caso di separazione di coniugi proprietari di un animale di affezione, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, la prole, se presente, e, se del caso, esperti del comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. In caso di affido condiviso, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei detentori provvede al mantenimento dell'animale da compagnia in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di affido esclusivo il mantenimento è a carico del detentore affidatario ».

GLI ANIMALI DA COMPAGNIA NELLA SEPARAZIONE

TANTI PROGETTI, NESSUNA LEGGE: LACUNA LEGISLATIVA E GIURISPRUDENZA

- Nell'ambito di procedimenti di separazione, di divorzio o di cessazione della convivenza da parte di genitori non uniti in matrimonio , **nessuna proposta di legge, allo stato, è stata mai approvata.**
- La questione relativa alla gestione dell'animale domestico **non trova una risposta nel dettato legislativo.**
- **Manca, infatti, una previsione di legge** che regoli la materia e, quindi, la risoluzione dei casi è rimessa all'interpretazione del giudice.
- Ma le **risposte della giurisprudenza non sono univoche.** La giurisprudenza oscilla tra due orientamenti.
- Il rischio, per l'animale familiare, è che venga trattato al pari di qualunque altro bene mobile conteso tra i *“litiganti”*.



L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA

L'animale da compagnia va riconosciuto come “essere senziente” e deve anche riconoscersi un vero e proprio diritto soggettivo dell’“animale di compagnia”.

Tuttavia, ciò **non giustifica**, fuori da una cornice disegnata dal legislatore, **l'istituzione di diritti d'azione inediti**, non sorretti da una specifica previsione normativa.

La **domanda di affidamento** dell’animale domestico all’interno di un procedimento di separazione giudiziale è **inammissibile**.

Non è possibile giungere ad istituire un'equiparazione, in diritto, **tra i figli minori e gli animali da compagnia** dal momento che solo i primi, nel nostro diritto interno ed in quello internazionale, sono persone fisiche.



L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA

I giudici, però, non escludono che i coniugi, i genitori o i conviventi, possano introdurre nelle azioni giudiziarie consensuali (separazioni, divorzi o regolamentazione della cessazione della convivenza in presenza di figli) delle pattuizioni che regolino il godimento dell'animale, sia sotto il profilo morale, ovvero la gestione del rapporto con l'animale, che quello materiale, ovvero la suddivisione delle spese di mantenimento dello stesso. Tali accordi, infatti, andranno ritenuti leciti e recepibili in quanto accessori al contenuto fisiologico della composizione congiunta della crisi familiare.

Il Tribunale, in sede di omologazione della separazione, non dovrà vagliare il contenuto di tale accordo, pertanto, i coniugi hanno piena facoltà di assumere liberamente accordi in ordine a tale questione.

LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA

- **Trib. Milano, ord. 2 marzo 2011;**
- **Trib. Milano, 13 marzo 2013;**
- **Trib. Milano, sent. 17 luglio 2013;**
- **Trib. Milano, dec. 24 febbraio 2015;**
- **Trib. Roma, 16 aprile 2016;**
- **Trib. Como, 3 febbraio 2016;**

TRIB.
MILANO, 2
MARZO 2011

AFFIDO DELL'ANIMALE
DOMESTICO E
SEPARAZIONE GIUDIZIALE

In caso di contrasto tra le parti, il **Giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi dell'assegnazione degli animali di affezione all'uno o all'altro dei coniugi**, né della relazione con gli stessi (almeno sinora, *de iure condito*, essendo pur sempre possibile in *via de iure condendo*, data la fantasia del legislatore)

TRIB. MILANO, 13 MARZO 2013

INTERESSE DEL MINORE E AFFIDO DELL'ANIMALE DOMESTICO

- Nel regolare i rapporti tra i coniugi, il Tribunale prende atto di un accordo in cui, attraverso la tutela degli interessi di un minore, si dispone “l’affidamento dei gatti”.
- Il Giudice Milanese ha di mira, anche nel disciplinare l’affidamento dell’animale domestico, il superiore interesse del minore.
- Infatti, “negare al minore la possibilità di continuare a frequentare l’animale da compagnia potrebbe causare un grave pregiudizio al minore stesso”

TRIB.
MILANO, 13
MARZO 2013

PRINCIPI GARANTISTI A
TUTELA DELL'ANIMALE E
DEL SENTIMENTO PER GLI
ANIMALI

Ha osservato che *“nell’attuale ordinamento – anche in conseguenza dell’entrata in vigore della Legge 4.11.2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia [...] Non essendo l’animale una ‘cosa’, bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso”*.

18

11/05/2022

TRIB. COMO, 3 FEBBRAIO 2016

AFFIDO DELL'ANIMALE DOMESTICO E ACCORDI DI SEPARAZIONE

- FATTO: due coniugi chiedono che il Tribunale omologhi le condizioni della loro separazione consensuale che prevede la gestione dell'animale domestico sia sotto il profilo relazionale che quello economico.
- QUESTIONE: il Tribunale può omologare una separazione consensuale che preveda le condizioni congiunte relative alla gestione dell'animale domestico?
- SOLUZIONE: **le clausole della separazione consensuale che assicurano a ciascuno dei comproprietari la frequentazione con l'animale e la responsabilità sullo stesso, rivestono un particolare interesse per i coniugi e che rientrano nella libertà degli accordi assunti dai coniugi, senza che dette condizioni urtino con alcuna norma cogente né con principi di ordine pubblico.**

TRIB. MILANO, 24 FEBBRAIO 2015

AFFIDO DELL'ANIMALE DOMESTICO E SEPARAZIONE CONFLITTUALE

- FATTO: una coppia di conviventi, durante la loro unione, ha instaurato una profonda relazione affettiva con il loro cucciolo di cane. Quando, nel 2013, finisce la relazione, i due si accordano in ordine al godimento del cane. A causa del mancato rispetto degli accordi presi, si rivolgeva al Tribunale di Milano mediante ricorso con il quale **chiedeva che il giudice provvedesse a decidere in ordine all'affidamento del cane, ai tempi di permanenza dello stesso presso l'uno e l'altro e alla suddivisione delle spese sostenute nell'interesse dell'animale.**
- QUESTIONE: in caso di separazione o di mancanza di accordo, chi decide l'affidamento del cane? E con quali modalità?

TRIB. MILANO, 24 FEBBRAIO 2015

AFFIDO DELL'ANIMALE DOMESTICO E SEPARAZIONE CONFLITTUALE

- SOLUZIONE: Il giudice milanese **ritiene il ricorso inammissibile** in quanto, nonostante non vi è dubbio che si debba riconoscere all'animale da compagnia la qualità di essere senziente tale da renderlo portante di un vero e proprio “diritto soggettivo”, tuttavia ciò non può giustificare, fuori da una cornice disegnata dal legislatore, l'istituzione di “diritti d'azione” inediti non sorretti da una specifica previsione normativa. In altre parole, **non è possibile giungere ad istituire un'equiparazione**, in diritto, **tra i figli minori e gli animali da compagnia** dal momento che solo i primi, nel nostro diritto interno ed in quello internazionale, sono persone fisiche.
- **La soluzione dunque, per la persona che vuole agire al fine di essere tutelato nel suo rapporto con l'animale, rimane quella di attingere al bacino delle azioni previste a tutela della proprietà ed alle altre misure rimediale previste dalla legge per l'esercizio dei diritti su bene altrui o in comproprietà.**

TRIB.
MILANO, 16
GIUGNO 2013

POTERI DEL
GIUDICE NEL
GIUDIZIO DI
SEPARAZIONE

In un giudizio di separazione giudiziale il **Giudice non può regolamentare l'affidamento dell'animale domestico**, dal momento che i **poteri dell'organo giudicante sono determinati in modo puntuale dalla legge che, a sua volta, non contempla situazioni relative agli animali di proprietà del nucleo familiare.**

22

11/05/2022

TRIBUNALE DI ROMA, SENT. 16 APRILE 2016

POTERI DEL
GIUDICE NEL
GIUDIZIO DI
SEPARAZIONE

La domanda relativa alla gestione e all'accudimento del cane di proprietà comune, inserita in un ricorso per separazione giudiziale, deve essere dichiarata inammissibile e ciò poiché «l'attuale disciplina normativa non consente al giudice investito di domanda di separazione di disporre in merito a domande relative alla gestione e all'accudimento degli animali domestici, esulando tali aspetti dal *thema decidendum* e non potendo ritenersi ammissibile il cumulo di domande».

23

11/05/2022

L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA MINORITARIA

Alcuni giudici, invece, hanno accolto le domande delle parti nei giudizi di separazione personale dei coniugi, ritenendole ammissibili, e **hanno regolamentato, la gestione dell'animale domestico, sia sotto il profilo relazionale, sia sotto il profilo economico.**

Il Giudice deve applicare in via analogica la disciplina prevista per i figli minori di una coppia, e dunque, in assenza di controindicazioni, l'affidamento condiviso con suddivisione dei tempi di permanenza dell'animale presso ciascuno dei "padroni" e ripartizione degli oneri di accudimento e di mantenimento.

LA GIURISPRUDENZA MINORITARIA

- **Trib. Pescara, 9 maggio 2002;**
- **Trib. Foggia, 2009;**
- **Trib. Roma, 15 marzo 2016, n. 5322;**
- **Trib. Sciacca, decr. 19 febbraio 2019;**
- **Trib. Lucca, 2020.**

TRIB. ROMA, 15 MARZO
2016, N. 5322

CONTROVERSIA TRA EX
CONVIVENTI IN MERITO
ALL’AFFIDAMENTO DEL CANE

FATTO: Tizia ha citato in giudizio il suo ex convivente, Caio, chiedendo la restituzione del cane di sua proprietà. Caio, chiedeva, invece, il riconoscimento in capo a sé della “titolarità di fatto” nonché “formale” dell'animale e per il rimborso delle spese sostenute per l'accudimento dello stesso.

QUESTIONE: Tribunale si è posto la questione della regolamentazione della custodia degli animali di affezione nell'ipotesi di rottura della coppia, nonché della ripartizione degli oneri di cura e mantenimento.

TRIB. ROMA, 15 MARZO 2016, N. 5322

EQUIPARAZIONE TRA AFFIDAMENTO DEL CANE E AFFIDAMENTO DEI FIGLI

SOLUZIONE: Secondo il Tribunale di Roma, in presenza di contrasto tra due ex conviventi che abbiano accudito un cane, indipendentemente dalla proprietà formale dell'animale, il **Giudice deve applicare in via analogica la disciplina prevista per i figli minori di una coppia**, e dunque, in assenza di controindicazioni, l'affidamento condiviso con suddivisione dei tempi di permanenza dell'animale presso ciascuno dei “padroni” e ripartizione degli oneri di accudimento e di mantenimento.

IL Giudice ha stabilito il «collocamento» alternato del cane presso ciascuno dei padroni per periodi di sei mesi, all'interno dei quali il non collocatario avrà il **“diritto di visita”** per due giorni alla settimana con “pernottamento”. Le **spese di mantenimento** (cure mediche, cibo e quant'altro eventualmente necessario per il suo benessere) **dovranno essere suddivise** tra i due padroni

TRIB. ROMA, 15 MARZO
2016, N. 5322

L'INTERESSE DELL'ANIMALE
DOMESTICO NELLE
CONTROVERSIE TRA EX
CONVIVENTI

«Il regime giuridico in grado di tutelare l'interesse morale - spirituale - affettivo dell'animale, contemperandolo peraltro con l'interesse affettivo sia di parte attrice sia di parte convenuta, è l'affido condiviso del cane, con divisione al 50% delle spese per il suo mantenimento»

«Ciò che più rileva è che, **dal punto di vista del cane, che è l'unico che conta ai fini della tutela del suo interesse**, non ha assolutamente alcuna importanza che le parti siano sposate o meno: il suo legame ed il suo affetto per entrambe prescinde assolutamente dal regime giuridico che le legava, neanche percepibile, così come, del resto, è anche per i bambini, che pure la differenza percepiscono, nei confronti dei genitori».

TRIB. ROMA, 15 MARZO 2016, N. 5322

CRITICHE PROCESSUALI E SOSTANZIALI

- **Palese violazione del principio della domanda:** entrambe le parti, infatti, avevano rivendicato la proprietà del cane da loro accudito. Il Giudice avrebbe dovuto limitarsi ad accogliere la domanda di una o dell'altra parte, ma mai avrebbe dovuto/potuto prescindere dalle domande che sono state poste alla sua attenzione;
- **Non è possibile giungere ad istituire un'equiparazione, in diritto, tra i figli minori e gli animali da compagnia** dal momento che solo i primi, nel nostro diritto interno ed in quello internazionale, sono persone fisiche. È evidente la **differenza sussistente tra un soggetto - persona fisica ancor priva di piena capacità di agire (il minore) e l'animale che non potrà mai assurgere al rango di persona.**

TRIB. SCIACCA, DECR. 19 FEBBRAIO 2019

FATTO: Due coniugi decidono di separarsi e, tra le altre domande avanzate in giudizio, non avendo raggiunto alcun accordo sul punto, **chiedono al Presidente di pronunciarsi in ordine alla gestione del cane e del gatto** con loro conviventi in costanza di matrimonio, sia sotto il profilo del godimento degli animali, sia sotto il profilo economico.

QUESTIONE: Nell'ipotesi in cui i coniugi, nel contesto separativo, non riescano ad accordarsi sulla gestione degli animali domestici, in assenza di una normativa *ad hoc*, **il Tribunale può decidere in ordine al loro affidamento (*rectius*: assegnazione), ai tempi di permanenza?**

SOLUZIONE: **il giudice della separazione può disporre l'assegnazione dell'animale domestico**, in via esclusiva alla parte che assicuri il miglior sviluppo possibile dell'identità del cane o del gatto, oppure in via alternata a entrambi i coniugi, a prescindere dall'eventuale intestazione risultante dal microchip, tenendo conto del benessere dell'animale stesso, e regolamentare gli aspetti economici (spese veterinarie e straordinarie) legati alla sua cura e al suo mantenimento.

TRIB. ROMA, 15 MARZO
2016, N. 5322

AFFIDO CONDIVISO E DIRITTO DI VISITA

TRIB. SCIACCA, DECR. 19 FEBBRAIO 2019

ASSEGNAZIONE

A differenza del giudice romano, il Presidente del Tribunale siciliano non fa alcun riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 316, comma 4, e 337*bis* c.c. in materia di affidamento dei figli: l'utilizzo del termine «assegnazione» in luogo di «affidamento» è un chiaro segnale in questo senso

31


11/05/2022

TRIB. LUCCA 2020

L'eccezionalità della decisione si individua nell'aver dato seguito ad un procedimento d'urgenza sul presupposto dell'età avanzata del cane conteso e dunque incompatibile con le ordinarie lungaggini di un contenzioso civile. Una valutazione questa che in non pochi casi fa desistere dal rivendicare un affetto che verosimilmente verrà riconosciuto in un tempo pericolosamente non stimabile. In danno sia dell'animale che del suo compagno umano.

32

11/05/2022



L'ANIMALE DOMESTICO NELLA SEPARAZIONE IN SPAGNA: PRIMA DELLA LEGGE DEL 5 GENNAIO 2022

In genere il cane o gatto **veniva affidato quasi automaticamente alla persona che lo aveva registrato alla relativa anagrafe, in quanto legalmente legittima proprietaria.** Non venivano in alcun modo considerati i rapporti tra l'amico a quattro zampe e l'altra persona, in quanto era considerato nel codice civile una "proprietà personale

L'ANIMALE DOMESTICO NELLA SEPARAZIONE IN SPAGNA: DOPO LA LEGGE DEL 5 GENNAIO 2022

Lo scorso 5 gennaio è stata approvata una legge che regola la gestione degli animali domestici nel caso in cui la coppia con cui vive decida di procedere con il **divorzio**. La nuova legge stabilisce che i **proprietari, anche da separati, debbano garantire il “benessere del proprio cane, gatto, pesce, tartaruga etc.”, che è un essere senziente a tutti gli effetti e dunque va tutelato.**

È per questa ragione che, nel caso in cui ci siano stati dei **maltrattamenti**, l'autore perderà automaticamente la custodia.

Più ardui i casi in cui i due proprietari si contendono l'**affido** dell'animale domestico ed entrambi ne hanno pari diritto. A quel punto **sarà il giudice del Tribunale a stabilire con chi il cane o gatto può vivere meglio**, come d'altronde avviene anche con i figli di genitori separati.

I fattori da valutare saranno diversi, tra cui ad esempio la situazione finanziaria, l'entità di tempo libero da dedicare al diretto interessato, le condizioni abitative e tanto altro. Con la nuova legge, inoltre, aumenteranno inevitabilmente i casi di **affidamento congiunto**, per cui sarà concesso alla persona non affidataria di vedere l'amico a quattro zampe periodicamente.



La Spagna non è il primo Paese europeo a riconoscere gli animali come "esseri viventi sensibili": leggi simili sono già in vigore in Francia dal 2015, in Germania, Svizzera, Austria e Portogallo.

QUANDO SI INTRODURRÀ UNA SIMILE NORMATIVA ANCHE IN ITALIA?

Solo una disciplina fissata dal legislatore può superare le incertezze di una giurisprudenza non univoca e assicurare la certezza del diritto...

11/05/2022



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

AVV. CINZIA CALABRESE
Viale Regina Margherita n. 30
20122 MILANO
Tel. +39 02.45.47.28.38/39
Fax +39 02.45.47.25.88
e.mail: cinzia.calabrese@cinlex.it